

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 695)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i Beni culturali e ambientali
(PEDINI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1977

Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, emanato in forza della legge 28 giugno 1866, n. 2987, che soppresse gli ordini e le corporazioni religiose, affidò allo Stato italiano la cura della conservazione degli edifici, biblioteche, archivi, eccetera, delle Badie di Montecassino, di Cava dei Tirreni e di altri simili stabilimenti ecclesiastici, distinti per la monumentale importanza e per il complesso dei tesori artistici da essi posseduti. A tali stabilimenti, in applicazione di una successiva norma (regio decreto 5 luglio 1882, n. 917), si aggiunsero quelli di Montevergine in Mercogliano, dei Gerolamini di San Filippo a Napoli, dei Benedettini di Praglia, di Trisulti a Collepardo, di Grottaferrata, di Santa Sco-

lastica a Subiaco, di Casamari a Veroli e, più tardi, di Santa Giustina a Padova e di Farfa.

Soltanto alle biblioteche annesse a tali stabilimenti ecclesiastici, tra quelli elencati nella legge 28 giugno 1866, n. 2987, e in tempi successivi, furono resi applicabili dall'articolo 3 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche governative, approvato con regio decreto 24 ottobre 1907, n. 733, le norme del regolamento stesso e « in particolar modo quelle del titolo VI sull'uso pubblico, in quanto non contrastino con le norme speciali che le regolano ».

Dette biblioteche possiedono un ricco e pregevole patrimonio bibliografico e la loro utilità discende, oltre che dalla cospicuità dei fondi librari, dalla capacità rivelata nel

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proficuo inserimento nel servizio di diffusione della cultura, specie nell'area ambientale in cui operano; esse esercitano, infatti, un compito di completamento del servizio delle altre biblioteche statali e non statali.

Per l'espletamento dei gravosi compiti connessi al servizio, allo stato attuale, lavora in ciascuna biblioteca, tra mille difficoltà, un solo bibliotecario.

L'Amministrazione è fin qui intervenuta con aiuti finanziari che sono serviti al restauro di libri, all'acquisto di opere necessarie per l'aggiornamento delle preziose raccolte, per un ammodernamento delle attrezature.

Ma, nonostante questi interventi, che hanno risolto solo in parte i vari problemi, che assillano peraltro tutte le biblioteche statali, resta da affrontare la grave questione del personale, di cui si avverte sempre più il bisogno per una adeguata risposta alle sempre più numerose richieste dei frequentatori.

A tale scopo, dopo aver richiesto il preventivo parere del Ministero del tesoro, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale è stata prevista, tenuto conto delle varie esigenze delle singole biblioteche, l'assegnazione di un contingente di personale, come indicato nella tabella allegata al disegno di legge in questione, contingente indispensabile per assicurare il normale funzionamento delle biblioteche stesse (art. 1).

L'articolo 2 disciplina l'assegnazione e la retribuzione dell'incarico di direttore delle biblioteche in questione, direttore che viene nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali possibilmente tra gli stessi conservatori degli stabilimenti ecclesiastici.

Il personale in servizio presso le dette biblioteche verrebbe retribuito (art. 3) con un compenso ragguagliato allo stipendio iniziale previsto per le distinte carriere statali oltre alle indennità accessorie di cui alle vigenti disposizioni di legge.

L'articolo 4 concerne la norma finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il personale delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici, di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive integrazioni, e indicate all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, è retribuito a carico del bilancio dello Stato.

L'incarico di bibliotecario, di aiuto bibliotecario e di ragioniere, di coadiutore e di custode è conferito, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, preferibilmente a personale della comunità che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

norme vigenti per il corrispondente personale statale, su designazione dei rispettivi conservatori e nei limiti dei posti previsti, per ciascuna biblioteca, dalla tabella allegata. Sono validi anche i titoli di studio conseguiti presso istituzioni ecclesiastiche.

Art. 2.

L'incarico di direttore della biblioteca è affidato, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, ove possibile, allo stesso conservatore dello stabilimento ecclesiastico. Ove l'incarico medesimo dovesse essere conferito ad altra persona, la designazione avrà luogo sentito il parere del conservatore suddetto.

Per tale incarico viene assegnato un compenso corrispondente al parametro 307, compresa l'indennità integrativa speciale, analogamente a quanto stabilito per i bibliotecari principali delle biblioteche pubbliche e statali.

Art. 3.

Al bibliotecario, all'aiuto bibliotecario e al ragioniere, al coadiutore e al custode viene attribuito un compenso in misura pari al trattamento economico complessivo, compresa l'indennità integrativa speciale, previsto rispettivamente per i parametri di stipendio 257, 160, 120 e 133 delle corrispondenti qualifiche delle carriere statali.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 226 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

Biblioteca pubblica statale annessa a	Direttore	Bibliotecari	Aiuto bibliotecari e Ragionieri	Coadiutori	Custodi
Abbazia cistercense di Casamari	1	—	1	1	1
Abbazia benedettina della SS. Trinità - Cava dei Tirreni	1	1	1	2	1
Abbazia benedettina di Farfa - Fara in Sabina	1	1	2	1	1
Badia Greca S. Maria - Grottaferrata	1	1	1	2	1
Abbazia benedettina - Montecassino	1	1	1	1	1
Abbazia benedettina di Montevergine - Mercogliano	1	1	2	2	1
Convento dei Gerolamini di S. Filippo - Napoli	1	—	1	1	1
Abbazia benedettina di Praglia - Bresceo	1	—	1	1	1
Abbazia benedettina di S. Scolastica e di S. Benedetto - Subiaco . . .	1	1	2	2	1
Abbazia cistercense di Trisulti - Collepardo	1	—	1	1	1
Abbazia benedettina di S. Giustina - Padova	1	1	1	2	1
	11	7	14	16	11